



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008 - Cell. 329-0692863  
e-mail Segretario Generale [antonio.brizzi@conapo.it](mailto:antonio.brizzi@conapo.it)  
e-mail ufficio legale [riccardo.boriassi@conapo.it](mailto:riccardo.boriassi@conapo.it)  
e-mail: [conapo.it@conapo.it](mailto:conapo.it@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

**Prot. n. 376 / 2008**

Roma, 13 ottobre 2008

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Giuseppe Pecoraro**

**Al Capo del Corpo Nazionale VVF  
Dott. Ing. Antonio Gambardella**

**Al Direttore Centrale per l'Emergenza ed  
il Soccorso Tecnico Urgente  
Dott. Ing. Domenico Riccio**

**e, per conoscenza**

**Al Ministro dell' Interno  
On.le Roberto Maroni**

**Al Sottosegretario di Stato per i VVF  
Sen. Francesco Nitto Palma**

**Oggetto: RICHIESTA DI RIORGANIZZAZIONE OPERATIVITÀ S.A.F. 2B – ELISOCORSO.**

Questa organizzazione sindacale CONAPO, è venuta a conoscenza che sarebbe in corso lavori di riordino dell'attività di aerosoccorso in oggetto.

Nell' intento di voler contribuire fattivamente al miglioramento dell'apparato di soccorso VV.F. ed alla tutela dei Vigili del Fuoco lavoratori direttamente interessati, il CONAPO ha prodotto l' allegata bozza di proposta di riordinamento del settore.

Tale lavoro, compilato a seguito di una approfondita ricerca sulle realtà di altri Corpi simili all'elisoccorso del C.N.VV.F. operanti in Italia e nel resto d'Europa, si propone di perseguire contemporaneamente tre obiettivi principali:

- 1) il miglioramento dell'apparato di soccorso;
- 2) la promozione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- 3) il giusto trattamento dei Vigili del Fuoco aerosoccorritori.

Il testo, presentato sotto forma di bozza di Decreto, non ha la pretesa di essere definitivo ed esaustivo, ma solo una utile traccia di base che contempla quantomeno il riconoscimento di una speciale indennità di aerosoccorso.

La nostra speranza è che l'amministrazione vorrà prestare una giusta attenzione al lavoro presentato, magari anche tramite l'apertura di un confronto diretto, al fine di garantire ai cittadini le migliori prestazioni possibili ed al personale un trattamento corretto.

Si confida altresì che i responsabili di Governo che leggono per conoscenza, vogliano condividere ed adoperarsi per reperire la copertura finanziaria necessaria.

Rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti Saluti.



Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi

# PROPOSTA

**CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco**

[www.conapo.it](http://www.conapo.it)



**BOZZA DI DECRETO**

**ISTITUZIONE DEL RUOLO DI AEROSOCORRITORE  
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

## **BOZZA DI DECRETO**

### **ISTITUZIONE DEL RUOLO DI AEROSOCORRITORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

#### **TITOLO I** **(Ruolo degli aerosoccorritori dei Vigili del Fuoco)**

##### **Art. 1** **(Istituzione del ruolo degli aerosoccorritori dei Vigili del Fuoco)**

1. E' istituito il ruolo di "Aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito Aerosoccorritore/i).
2. Ai fini dell'interpretazione del presente decreto ed ai fini di legge, il termine "Aerosoccorritore" deve essere considerato analogo ed equivalente a quello di "Elisoccorritore".
3. Il personale Aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve essere in possesso del brevetto di cui all'art. 2 della presente legge.
4. Il personale Aerosoccorritore è specialista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

##### **Art. 2** **(Brevetto di Aerosoccorritore)**

1. E' istituito il "Brevetto di Aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (di seguito Brevetto di Aerosoccorritore).
2. Il Brevetto di Aerosoccorritore abilita il personale ad operare, quale facente parte dell'equipaggio di volo, a bordo degli elicotteri e degli aeromobili in genere, in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. Il Brevetto di Aerosoccorritore si consegue attraverso il percorso formativo previsto per l'ottenimento della qualifica SAF 2B che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene da esso integralmente sostituita, anche nella denominazione; è parificato a tutti gli effetti di legge ai corrispondenti brevetti e licenze rilasciati o riconosciuti dalle altre amministrazioni civili e militari dello stato.
4. Per l'accesso al corso di Aerosoccorritore viene bandito un concorso interno, con cadenza tale da assicurare la copertura permanente delle dotazioni organiche previste dall'art. 11 del presente decreto.
5. Per la partecipazione al concorso di Aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (ex SAF 2B) sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) età non superiore ad anni 30;
  - b) diploma di scuola media superiore;
  - c) anzianità di servizio non inferiore ad anni tre.

6. Il concorso interno per la copertura dei posti è regolamentato da apposita circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile; il suo svolgimento prevede comunque una prova scritta ed una prova pratica miranti a valutare il possesso, da parte dei candidati, delle conoscenze e delle capacità operative inerenti l'intero programma formativo SAF, fino alla qualifica 2A compresa.

7. Il personale classificatosi in graduatoria utile viene avviato alla frequenza del corso di formazione per Aerosoccorritore che si svolge secondo quanto stabilito nell'art. 2 comma 3 del presente Decreto.

8. All'art. 13 comma 3 della Legge 5.12.1988 n° 521 vengono aggiunte le seguenti parole: "c) brevetto di aerosoccorritore".

9. Alla data di entrata in vigore della presente legge tutti i Vigili del Fuoco in possesso della qualifica SAF 2B, e della prevista idoneità psicofisica, transitano nell'istituendo ruolo di cui all'art. 1 comma 1, con rilascio di Brevetto e licenza di Aerosoccorritore.

### **Art. 3 (sospensione delle licenze)**

1. Le licenze per l'esercizio dell'attività di Aerosoccorritore su elicotteri ed aerei sono sospese nei casi di sospensione dal servizio e, cautelativamente, nel caso in cui i titolari delle licenze abbiano causato gravi danni a persone o cose, per imperizia o negligenza o grave inosservanza di gestione o di impiego delle attrezzature tecniche di loro competenza.

2. La sospensione delle licenze per l'esercizio dell'attività di Aerosoccorritore è disposta con decreto dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile.

3. Il Direttore Regionale, dopo gli adempimenti disposti dalla normativa che disciplina il personale può, sentito il parere tecnico del Responsabile Operativo Regionale SAF, disporre la momentanea sospensione del personale aerosoccorritore dall'attività di aerosoccorso, trasmettendo alla Direzione Centrale per l'Emergenza la documentazione relativa corredata di motivato parere.

### **Art. 4 (revoca delle licenze)**

1. I titoli per l'esercizio dell'attività di aerosoccorritore sono revocati di diritto nel caso in cui il dipendente incorra nella destituzione dal servizio inflitta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La revoca è, altresì, disposta quando vengano a mancare i requisiti tecnico-professionali necessari al disimpegno delle funzioni relative alla sicurezza durante le operazioni di soccorso e di addestramento ovvero in caso di dimissioni dalla specialità.

2. La proposta di revoca, una volta esperite le procedure disciplinari, deve essere formulata dal Direttore Regionale, sentito il parere tecnico del Responsabile Operativo Regionale SAF e trasmessa alla Direzione Centrale per l'Emergenza.

A decorrere dalla data in cui viene inoltrata dalla Direzione Regionale la proposta motivata, il dipendente viene temporaneamente sospeso d'ufficio dall'esercizio dell'attività di aerosoccorritore.

3. L'eventuale provvedimento di revoca è disposto con decreto del Ministro dell'Interno e deve essere assunto entro 120 giorni dalla formulazione della proposta di revoca.

### **Art. 5 (Rinnovo e reintegro delle licenze)**

1. La licenza è rinnovata secondo la periodicità indicata nell'art. 10 comma 1 del presente decreto.

2. Nel caso in cui l'aerosoccorritore non abbia svolto l'attività minima prevista dalla normativa interna vigente, il Responsabile Operativo Regionale SAF, ed un Aerosoccorritore Istruttore, provvedono ad effettuare il reintegro della licenza per mezzo di un briefing teorico/pratico, attraverso il quale deve essere accertata la conoscenza di quanto contenuto nel Manuale Tecnico Operativo SAF ed in almeno una operazione al verricello o al gancio baricentrico.

Il Responsabile Operativo Regionale SAF o un Aerosoccorritore Istruttore che conducono le prove per il reintegro possono, a loro esclusivo ed insindacabile giudizio, modulare la consistenza delle prove pratiche, allo scopo di valutare correttamente l'idoneità operativa del personale.

L'avvenuto reintegro viene comunicato alla Direzione Regionale ed al Reparto Volo presso il quale l'aerosoccorritore presta servizio.

Nel caso di esito negativo, le prove di reintegro non possono essere ripetute prima di un mese.

## **Art. 6** **(Libretto personale di volo)**

1. La Direzione Centrale per l'Emergenza rilascia al personale Aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che svolge attività di volo, il libretto personale di volo sul quale vengono annotati, a cura degli interessati, i voli effettuati.

2. L'attività di volo deve essere convalidata, con visto nell'apposito spazio previsto nel libretto personale di volo, dal Direttore Regionale, sulla base delle registrazioni effettuate sui registri giornalieri di volo e/o dei quaderni tecnici di bordo degli aeromobili.

3. L'attività di volo per addestramento, per servizi di istituto o soccorso, effettuata al di fuori del Reparto Volo di appartenenza, viene annotata su appositi stralcio voli e convalidata dal responsabile del Reparto.

4. L'attività di volo di cui al precedente comma 3 viene trascritta, a cura dell'interessato, sul libretto personale di volo ed è convalidata dal Direttore Regionale sulla base delle registrazioni effettuate sullo stralcio voli convalidato dal responsabile del Reparto.

5. I modelli del libretto personale di volo e dello stralcio voli sono stabiliti dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, sentiti i Dirigenti delle aree II e III. Sui libretti e gli stralci devono essere indicate le manovre tecniche eventualmente svolte dal personale Aerosoccorritore.

## **TITOLO II** **(Compiti e funzioni)**

### **Art. 7** **(Compiti e funzioni degli Aerosoccorritori)**

1. Gli Aerosoccorritori svolgono servizio operativo a bordo degli aeromobili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale parte integrante dell'equipaggio di volo.

2. I compiti d'istituto degli Aerosoccorritori sono quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare, essi costituiscono la componente dell'equipaggio di volo deputata a proiettarsi all'esterno dell'aeromobile, nelle operazioni di soccorso e di istituto in genere.

### **Art. 8** **(mantenimento delle capacità operative)**

1. Allo scopo di mantenere la capacità operativa propria del Vigile del Fuoco, ritenuta fondamentale per l'esercizio efficace e sicuro dell'attività di soccorso nonché di creare un collegamento stabile e continuo con le sezioni operative dei Comandi Provinciali, gli Aerosoccorritori prestano servizio per una metà dei turni mensili presso il reparto volo e per l'altra metà presso il comando di appartenenza,

precedentemente alla data di immissione nel ruolo degli Aerosoccorritori o, se migliorativo per il dipendente e compatibile con le esigenze di servizio, in altro comando stabilito dal Direttore Regionale. Per particolari esigenze di servizio i Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco, possono disporre il temporaneo impiego degli Aerosoccorritori secondo una diversa distribuzione dei turni, assicurando comunque un numero minimo di presenze da effettuare presso i comandi, nelle squadre ordinarie di intervento.

2. Nelle maxi emergenze, nelle calamità e comunque in tutti gli eventi che si configurino come attività di protezione civile o nei quali siano presenti particolari esigenze, non si tiene conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 3 e la turnazione viene adeguata dai Direttori Regionali alle esigenze di servizio.

3. I Direttori Regionali del Corpo, al fine del perseguimento dei compiti istituzionali, per esigenze di soccorso pubblico, protezione civile e difesa civile, sentito il parere del Responsabile Operativo Regionale SAF, possono disporre l'impiego degli Aerosoccorritori a bordo di aeromobili di altre amministrazioni e/o organizzazioni. In particolare, tramite l'adozione di appositi accordi di collaborazione, promuovono l'impiego degli Aerosoccorritori del Corpo a bordo degli elicotteri che svolgono servizio di soccorso nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, con particolare riferimento ai servizi di urgenza ed emergenza, soprattutto in relazione alle casistiche incidentali le cui caratteristiche di soccorso tecnico sono ascrivibili alle competenze istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Di norma l'impiego degli Aerosoccorritori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in tali circostanze, avviene fuori dall'orario ordinario di servizio.

4. Gli Aerosoccorritori possono partecipare a missioni di soccorso, anche al di fuori del territorio italiano, a bordo di aeromobili appartenenti ad amministrazioni e/o organizzazioni internazionali o stati esteri. Il loro impiego viene deciso dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, anche su proposta dei Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco o nell'ambito di convenzioni, accordi e protocolli d'intesa all'uopo sottoscritti.

### **TITOLO III (Organizzazione)**

#### **Art. 9 (Dipendenza funzionale)**

1. Ferme restando tutte le competenze della Direzione Centrale per l'Emergenza, gli Aerosoccorritori sono posti alla diretta dipendenza, amministrativa ed operativa, dei Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco, i quali ne dispongono l'impiego presso i Reparti Volo del Corpo di loro competenza, e presso i comandi provinciali.

2. Al momento del trasferimento dell'Aerosoccorritore presso la Direzione Regionale, nel Comando di provenienza viene a crearsi una carenza di organico.

3. Le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco trasmettono periodicamente ai Comandi Provinciali il calendario del servizio operativo presso il Reparto Volo ed il Comando.

### **TITOLO IV (Tutela sanitaria del personale Aerosoccorritore ed idoneità)**

#### **Art. 10 (Accertamenti sanitari)**

1. Gli Aerosoccorritori vengono sottoposti ad un controllo sanitario per l'accertamento dell'idoneità al volo che include anche gli accertamenti previsti per l'operatività ordinaria; l'accertamento dell'idoneità psico-fisica viene effettuato prima dell'inizio del corso per l'acquisizione del brevetto e,

successivamente, con cadenza biennale fino al cinquantesimo anno di età ed annuale per i successivi anni, secondo quanto riportato nel protocollo di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici viene effettuato presso le strutture periferiche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali i Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco stipulano apposite convenzioni o presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare ai sensi dell'art. 7 della convenzione tra il Ministero della Difesa e quello dell'Interno.

### **Art. 11** **(Perdita dell'idoneità psico/fisica all'aerosoccorso)**

1. L'Aerosoccorritore che perde temporaneamente l'idoneità psico/fisica, continua a prestare servizio presso i Reparti Volo con mansioni logistiche e di manutenzione, organizzazione e controllo dei materiali tecnici SAF.

2. Nei casi in cui l'aerosoccorritore non rientri nei parametri previsti nell'allegato 1 del presente decreto ma rientri in quelli stabiliti per l'operatività ordinaria, è temporaneamente o stabilmente sospeso dalla sola attività di volo quale membro dell'equipaggio, permanendo nelle funzioni di vigile del fuoco operativo presso i Comandi Provinciali, sempre secondo la turnazione stabilita dai Direttori Regionali.

3. Il personale temporaneamente sospeso dall'attività di volo per motivi sanitari continua a percepire l'indennità di funzione prevista dall'art. 10 del presente decreto nelle percentuali di seguito indicate:

- 100% per tutto il tempo necessario al completamento degli accertamenti supplementari eventualmente richiesti dall'Ente sanitario competente;
- 75% per i dieci mesi successivi;
- 50% per ulteriori otto mesi.

4. Nel caso in cui venga accertata in via definitiva la non idoneità al servizio operativo di aerosoccorso, il Direttore Regionale può disporre, entro il limite del 20% della forza di aerosoccorritori prevista presso il Reparto Volo e su espressa richiesta scritta dell'interessato, sentiti il Responsabile Operativo Regionale SAF ed il Capo del Reparto Volo, di assegnare definitivamente il personale non più idoneo all'aerosoccorso, alle mansioni di cui al precedente comma 1, presso il Reparto Volo. In tutti gli altri casi il personale avrà diritto alla scelta del comando presso il quale essere trasferito.

## **TITOLO V** **(Trattamento economico)**

### **Art. 12** **(Indennità di Aerosoccorso)**

1. Gli Aerosoccorritori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco percepiscono una indennità di funzione, la cui consistenza è stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, e perequata a quella percepita dal personale aero navigante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tenuto conto anche del rischio legato alle operazioni al verricello ed al gancio baricentrico.

## **TITOLO VI** **(Dotazioni organiche)**

### **Art.13** **(Dotazioni organiche)**

1. La dotazione organica di Aerosoccorritori in forza presso ogni Reparto Volo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è di ventiquattro unità.

2. Il numero degli Aerosoccorritori in servizio presso ogni Reparto Volo può essere aumentato, su proposta del Direttore Regionale, con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, in funzione del numero di aeromobili in servizio o di particolari esigenze di servizio.

## **TITOLO VII** **(Aerosoccorritori Istruttori)**

### **Art. 14** **(Qualifica di Aerosoccorritore Istruttore)**

1. E' istituito il "Brevetto di Aerosoccorritore Istruttore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il titolo è parificato a tutti gli effetti di legge ai corrispondenti brevetti e licenze rilasciati o riconosciuti dalle altre amministrazioni civili e militari dello stato.

2. L'organico degli Aerosoccorritori Istruttori è stabilito in due unità per Reparto Volo, salvo incrementi decisi dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, sentito il Direttore Centrale dell'Emergenza. I componenti della Commissione Tecnica Nazionale Permanente SAF non vengono considerati ai fini di detto computo, ponendosi in soprannumero, senza limiti.

3. Sono Aerosoccorritori Istruttori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

- i componenti della Commissione Tecnica Nazionale Permanente SAF.
- gli Istruttori di Tecniche Specifiche SAF in servizio al momento di entrata in vigore del presente Decreto.
- Il personale in possesso della qualifica SAF 2B che si sia classificato in graduatoria utile nel concorso di cui al successivo comma 4 ed abbia superato il corso di formazione di cui al successivo art. 14, comma 2.

4. Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, su proposta del Direttore Centrale per l'emergenza, con periodicità idonea a garantire la permanente copertura degli organici, bandisce un concorso interno ad esami per l'accesso al corso di formazione per Aerosoccorritore Istruttore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

### **Art. 14** **(Anzianità di servizio minima)**

1. Per partecipare al concorso per Aerosoccorritore Istruttore il personale deve possedere un'anzianità di servizio nel ruolo di Aerosoccorritore di almeno 5 anni, al netto di tutti i periodi di sospensione del servizio in qualità di Aerosoccorritore, ad eccezione di quelli causati dalla sospensione temporanea di cui all'art. 11 comma 1 del presente Decreto. Non deve inoltre avere mai subito la sospensione della licenza per i motivi di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, salvo che non sia stata successivamente accertata la completa estraneità ai fatti ovvero la non responsabilità di quanto accaduto, con la cancellazione della sospensione dal fascicolo personale.

2. Il corso di formazione per Aerosoccorritore Istruttore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha una durata minima di quattro settimane. Il programma didattico è stabilito con decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, su proposta del Direttore Centrale per l'emergenza, sentita la Commissione Tecnica Nazionale Permanente SAF ed il servizio Aereo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nel programma del corso devono comunque essere previste le seguenti aree tematiche:

- metodologie didattiche;
- competenze aeronautiche;
- competenze SAF
- sicurezza del volo.

**Art. 15**  
**(Corpo docente)**

1 Il Corpo Docente che svolge i corsi per il conseguimento dell'abilitazione di Aerosoccorritore Istruttore è composto da Aerosoccorritori Istruttori, Piloti Istruttori e Specialisti Istruttori, viene nominato con atto formale dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, sentiti il Direttore Centrale per l'emergenza ed il Direttore Centrale per la Formazione.

**Art. 16**  
**(Compiti e funzioni degli Aerosoccorritori Istruttori)**

1 Sono compiti degli Aerosoccorritori Istruttori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

- l'effettuazione, in qualità di docenti, dei corsi per il conseguimento del brevetto di Aerosoccorritore;
- l'effettuazione, in qualità di docenti, dei corsi per il conseguimento del brevetto di Aerosoccorritore Istruttore;
- l'effettuazione del briefing per il reintegro delle licenze sospese di cui all'Art. 3 del presente Decreto;
- l'effettuazione dei corsi eventualmente richiesti per l'abilitazione al servizio di soccorso sugli elicotteri degli appartenenti a:
  - Amministrazioni dello Stato
  - Servizio Sanitario Nazionale;
  - Enti;
  - associazioni di volontariato;
  - imprese;
  - qualunque altra organizzazione che ne faccia richiesta.

**Art. 17**  
**(Corsi effettuati per soggetti terzi)**

1.I corsi per l'abilitazione all'elisoccorso, tenuti a beneficio di personale non appartenente al C.N.VV.F., possono essere svolti a titolo oneroso o, gratuito, nell'ambito di accordi o protocolli d'intesa sottoscritti con Amministrazioni dello Stato o Enti ed Associazioni senza fini di lucro, su diretta disposizione del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, sentito il Direttore Regionale competente per zona.

**Art. 18**  
**(Tariffe del personale Istruttore nei corsi esterni)**

1. Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, con apposito decreto, stabilisce le tariffe dei compensi spettanti al personale Aerosoccorritore Istruttore impegnato nell'effettuazione di corsi a terzi per il conseguimento dell'abilitazione all'elisoccorso.

**TITOLO VIII**  
**(Norme finali e transitorie)**

**Art. 20**  
**(Norma di salvaguardia)**

1. In fase di prima applicazione del presente decreto non si tiene conto dei limiti previsti nell'art. 13; eventuali esuberi di personale vengono riassorbiti nel tempo, tramite la modulazione dei posti messi a disposizione nei successivi concorsi interni.